Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2020

COMUNE DI CERGNAGO
PROVINCIA DI PAVIA

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CERGNAGO ALLA DATA DEL 31.12.2019

(ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Cergnago, con atto di Consiglio Comunale n.02 del 30.04.2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – presa d'atto ed approvazione*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

➢ le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art.24, comma 1, del D.Lgs 19.08.2016, n.175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.09.2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31.10.2017 (scadenza poi differita al 10.11.2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24.06.2014, n.90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1, lettera A), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art.4 del TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, TUSP

Né è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL SPA	DIRETTA	Vendita gas metano – Gestione servizio idrico integrato	0.003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
C.L.I.R.	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	0,78%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
CBL DISTRIBUZIONE SRL	INDIRETTA	Gestione impianti di distribuzione gas naturale	0,003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
PAVIA ACQUE SCARL	INDIRETTA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	8.080739%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	GAL LOMELLINA SRL	0,41	Con verbale dell'assemblea dei Soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società, demandando al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *"partecipazione"* si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *"tramite"* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo *"tramite"* non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della *"dimensione economica"* dell'impresa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 16.12.2019 ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2018.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di Cergnago, ha provveduto alla *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100"* come meglio evidenziato nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Cergnago attraverso i siti internet delle proprie società partecipate ha estrapolato i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2019.

La società partecipata GAL Lomellina SrL non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data delle predetta ricognizione, non si conosco le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

La Societa' CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al 31.12.2019 in quanto alla data odierna il bilancio 2019 non e' ancora stato approvato.

Considerato che:

- il Comune di Cergnago detiene 0,78 % del capitale azionario di CLIR SPA, società costituita per trasformazione del C.L.I.R. (consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) ai sensi dell'art. 155 TUEL, avente ad oggetto dociale " L' assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale (...) e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai Comuni Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici o privati " (art. 4 Statuto Clir);
- la partecipazione in CLIR SpA ha formato oggetto dell'atto di ricognizione straordinaria approvato ai sensi art. 24 D. Lgs n. 175/2016 con delibera consiliare n.21 del 29.09.2017 , nonche' dell'atto di revisione ordinaria approvato con delibera n. 29 del 16.12.2019 , con cui è stato confermato il mantenimento della partecipazione societaria.

Considerato che ai fini delle valutazioni in ordine alla strategicità o meno della partecipazione in CLIR SpA, il Comune è periodicamente chiamato in particolare a valutare:

- la compatibilità della scelta gestionale con i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
- la sussistenza degli elementi necessari per configurare un gestione " in house" secondo il modello legale, come declinato dalle norme richiamate e dai numerosi interventi della giurisprudenza interna e comunitaria.

Ritenuto che quanto di seguito riportato non abbia tuttavia consentito di acquisire un sufficiente grado di certezza in ordine al persistere degli anzidetti presupposti, in considerazione che:

1. sul piano dell'economicità ed efficienza gestionale:

- a partire dal 30 settembre 2020 – ancora prima della trasmissione del PEF per l'anno 2020- il Comune ha ricevuto fatture a titolo di preteso conguaglio tariffario per i primi tre trimestri del 2020, pari ad un incremento del 18% rispetto alla tariffa applicata per l'anno 2019.

Per quanto l'Ente ha potuto apprendere soltanto nella seduta assembleare del 28 settembre 2020 dell'aumento tariffario dichiaratamente sganciato da ogni parametro legale di commisurazione della tariffa, stabilito dall'autorità di regolazione (ARERA), competente all'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti (M.T.R.).
Infatti, per quanto reso noto ai soci soltanto nell'assemblea del 28 settembre 2020 e per quanto è stato possibile ricostruire con successiva acquisizione documentale, si evidenzia quanto segue:

a. nella seduta del 7 agosto 2020, in sede di esame della bozza di bilancio relativa all'esercizio 2019, il Collegio Sindacale ha evidenziato un risultato negativo di esercizio pari ad £. 572.192,23, oltre ad un'ulteriore perdita per il periodo 01.01.2020-30.06.2020, pari ad ulteriori £. 611.196,76. Alla luce di tali risultanze, il Collegio sindacale ha concluso che " ad oggi il patrimonio della società risulta totalmente eroso e invita l'organo amministrativo ad informare e convocare, senza ulteriore indugio, l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti";
b. nella seduta dell'8 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto della necessità di " mettere in sicurezza il bilancio" ed a tal fine si è espresso unanimemente a favore di un aumento delle tariffe del 18% " al fine di garantire la continuità aziendale", ritenendo sul punto necessaria l'espressione del parere del Comitato di Controllo Analogo e la convocazione dell'assemblea dei soci.

Dalla lettura del verbale della seduta di CdA emerge chiaramente che:

- l'aumento della tariffa prescinde dai criteri di determinazione della tariffa fissati da ARERA, ed è dettato da perdite pregresse, di cui non e' tuttavia chiarita l'origine e la causa;
- la tariffazione non è improntata secondo criteri di corrispondenza rispetto ai costi del servizio per ciascun Comune, sicchè " occorre impostare il contratto di servizio in maniera chiara nel quale ogni comune paghi il prezzo corretto; al momento la tariffazione non è impostata in questo modo, e quindi occorre prima di tutto rendere chiara la composizione del costo applicato a ciascun Comune".
- Il Comitato di Controllo Analogo nella seduta del 10 settembre 2020, ha espresso " seria preoccupazione sul futuro della società" ed ha rimesso la decisione all'Assemblea dei Soci, per quanto di competenza;
- Nella seduta assembleare del 28 settembre 2020 è stata tuttavia data mera informativa ai soci, ai quali non è stato neppure consentito di esprimere il voto, ancorchè si trattasse di una scelta dichiaratamente rivolta alla stessa continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione della società;
- Successivamente a tali atti la società ha trasmesso fatture a titolo di " Quota raccolta, trasporto e smaltimento RSU 2020" recependo l'aumento deliberato dall'assemblea dei soci del 28.09.2020;
- Il Comune ha respinto le relative fatture mediante sistema di interscambio fatture elettoniche e ha contestato il credito sottostante con formali comunicazioni in data 08.10.2020 motivate per l'appunto sulla circostanza che si trattasse di aumenti tariffari non concordati e riguardanti spese retroattive;
- In data 18.11.2020 CLIR ha infine trasmesso il PEF, e solo in data 04.12.2020 la Relazione di accompagnamento al PEF e la Dichiarazione di veridicità che rende ancor più evidente lo scostamento dell'aumento tariffario dai criteri di parametrazione ARERA, essendo indicato come voce altra ed aggiuntiva (" equilibrio economico- richiesta sforamento) rispetto ai coefficienti di aumento ammessi secondo il Modello Tariffario per il Servizio Integrato di Gestione Rifiuti per le annualità 2018-2021.

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 527, L. 205/2017 ha conferito ad ARERA specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti (M.T.R.), destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari dei gestori del servizio ai fini della quantificazione della TARI;

- ARERA ha provveduto con delibera n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019, che individuato i costi complessivi riconoscibili in tariffa per le annualità 2018-2021, ha fissato un limite alla variazione in aumento delle tariffe, che non può superare l'1,6% (in considerazione del tasso di inflazione programmata e coefficiente di recupero della produttività) del totale complessivo delle entrate effettivamente addebitate nell'anno precedente.
- Tale percentuale è derogabile (entro il limite massimo del 6;6%) solo al comprovato ricorrere di previsioni di significativo miglioramento della qualità del servizio e/o di un significativo ampliamento dello stesso (art. 4 delibera ARERA n.443/2019).

L'incremento deliberato dalla Società, ed il PEF successivamente trasmesso da CLIR per l'anno 2020 pare tuttavia porsi in aperto contrasto con tali criteri, introducendo una voce in aumento – pari al 11,40 e rubricata " equilibrio economico-richiesta sforamento", indicando inoltre come " parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe" il 18,00% - chiaramente derogatoria sia dei limiti quantitativi sia dei limiti qualitativi, non essendo imputabile ad alcun efficientamento o aggravio gestionale, ma ad esigenze di copertura di perdite di bilancio neppure giustificate.

Non risultano infatti neppure chiarite, con adeguate e circostanziate comunicazioni ai soci ed ai consigli comunali degli enti di appartenenza, le cause delle ingenti perdite di bilancio, non essendo pertanto chiare le ragioni del progressivo incremento dei costi.

Ne consegue:

- La dubitata rispondenza della gestione in essere sotto i profili di efficienza ed economicità, essendo peraltro reale il rischio che tali incrementi tariffari, non essendo giustificati sul piano dei criteri di determinazione tariffari, restino a carico del Comune, non potendo gravare sulla TARI;
- La necessità di procedere ad una verifica di mercato che consenta di valutare la possibilità di conseguire risparmi gestionali a beneficio del Comune e della collettività. Risparmio verosimilmente atteso, considerato che- a quanto consta- oggi la stessa CLIR espleta il servizio ricorrendo a terzi operatori reperiti a mezzo di gara, con conseguenti ricadute negative sui costi finali del servizio, aggravati dagli esborsi economici per l'espletamento delle procedure di gara e dai costi di funzionamento di CLIR, ancorchè non espleti direttamente il servizio.

Di cio' il Comune ha potuto apprendere dal sito istituzionale di CLIR, ove sono pubblicati gli atti di indizione e regolamentazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata presso i Comuni del bacino di CLIR.

2. <u>Sul piano della configurabilità di una gestione in house</u>, l'incertezza dipende da una serie di valutazioni:

I. L'assenza di dotazioni e capacità organizzativa per l'espletamento diretto del servizio, posto che, per quanto si è più sopra rilevato. CLIR parrebbe limitarsi a funzioni di stazione appaltante, mettendo in dubbio lo schema organizzativo dell'in house providing, che richiede ragionevolmente che la società sia in grado di garantire in proprio ed autonomamente ai Comuni soci del servizio, senza dover a tal fine ricorrere al mercato libero per la selezione del gestore;

II. La mancata stipula del contratto di servizio, ritenuto tuttavia elemento rilevante per il perfezionamento del sistema in house, trattandosi dell'atto che vale a fissare, stabilizzare e via via aggiornare le prestazioni da eseguirsi ed il compenso da corrispondersi, dando certezza e trasparenza tecnico-economica al rapporto di servizio cui è funzionale l'affidamento alla società partecipata. La bozza contrattuale predisposta da CLIR risultava carente dell'allegato tecnico che corrisponde alla parte variabile di ogni singolo contratto, mancando dunque un contenuto essenziale, ovvero la definizione delle specifiche modalità di raccolta secondo le esigenze territoriali e, ancor piu' il criterio di parametrazione dei costi fissi per ciascun comune, ancora oggi indeterminato.

Il rapporto di servizio cui è funzionale l'affidamento a CLIR, è stato disposto, sino ad oggi, dal socio con cadenza annuale, in via di fatto e secondo un piano finanziario stilato dal Comune sulla

base di una tabella di ripartizione dei costi trasmessa da CLIR ed approvata dagli Enti Locali in sede in approvazione del bilancio, in difetto pertanto di ogni possibile programmazione, anche in una logica di economia di scala legata alla gestione pluriennale,
Considerato pertanto che le considerazioni di cui sopra non offrono un quadro di certezza in ordine né all'economicità ed efficienza gestionale del modello in house, né della effettiva configurabilità di tale modello gestionale, non essendo pertanto riscontrabili con certezza i presupposti dettati dalla normativa citata in premessa per qualificare come strategica la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR.
Ritenuto che:

- È necessario procedere alla dismissione delle azioni possedute ed alla cessazione del servizio di CLIR sul territorio comunale a conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo gestore, a condizione che venga confermata la convenienza economica e l'efficienza della gestione, e salve rivalutazioni a fronte di eventuali riassetti organizzativi di CLIR;
- Allo stato attuale ricorrono i presupposti di economicità, tutela del mercato ed efficienza per procedere all'esternalizzazione del servizio, fatta sempre salva la verifica all'esito della relativa procedura.
-

La ricognizione periodica prevede:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	**Denominazione società**	**% Quota di partecipazione**	**Tempi di attuazione**
Cessione/Alienazione quote	CLIR SPA	0,78%	Alla data attuale non si conoscono le tempistiche.
Liquidazione	GAL LOMELLINA SRL	0,41	Alla data delle presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione delle proceduta
Fusione/Incorporazione			

4. CONCLUSIONI

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL SPA	DIRETTA	Gestione servizio idrico integrato	0.003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
C.L.I.R.	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	0,78%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	SIA DIRETTA CHE INDIRETTA	Promozione avvio nuove iniziative economiche	0,41%	La Società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4, co 2, lettera C))
CBL DISTRIBUZIONE SRL	INDIRETTA	Gestione impianti di distribuzione gas naturale	0.003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
LOMELLINA GAS SRL	INDIRETTA	Vendita gas naturale	0.003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
PAVIA ACQUE SCARL	INDIRETTA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	8.080739%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).

Cergnago li 28.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALE